



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**  
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE,  
LE POLITICHE ABITATIVE ED URBANE,  
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E  
LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  
Direzione Generale per l'Edilizia Statale,  
le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana  
e gli Interventi Speciali  
Divisione Urbanedil 5  
dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it

Alla Regione Piemonte  
Direzione sanità e welfare  
Settore politiche di welfare abitativo  
*ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it*

**OGGETTO:** Contributo relativo al fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla Legge n.13/1989.  
**Richiesta di chiarimenti**

Con nota n.25443 del 04/05/2023, acquisita al n.12690 di protocollo della Direzione in pari data, codesta Regione ha posto alla scrivente Direzione un quesito sulla possibilità di erogare il contributo per il raggiungimento del livello di qualità superiore (es. da adattabilità a visitabilità o ad accessibilità) per edifici costruiti o integralmente recuperati dopo l'11/08/1989.

Al riguardo si rammenta che l'art.1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n.13 prevede che:

“1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a **garantire** l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.”

Per quanto sopra riportato, si ritiene che il contributo di cui all'art.11 della legge 9 gennaio 1989, n.13 non possa essere erogato per il raggiungimento di un livello di qualità superiore (es. da adattabilità a visitabilità o ad accessibilità) degli edifici in argomento in quanto gli stessi, progettati o interamente ristrutturati dopo l'11/08/1989, devono rispettare le prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236 e, pertanto, **garantiscono** già il livello di accessibilità, adattabilità e visitabilità richiesto dalla normativa.

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Barbara ACREMAN  
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da  
**Barbara Acreman**  
CN = Barbara Acreman  
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
C = IT